



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- 1) Il Comune di Colle di Val D'Elsa con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e dell'art. 7 del D.L.vo n. 267/2000, istituisce il Consiglio Tributario in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con legge n. 122 del 30/07/2010), secondo le modalità stabilite sia in suddetto D.L. che dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in Legge n. 248/2005 – norme che disciplinano la partecipazione del Comune all'accertamento dei redditi delle persone fisiche.
- 2) Il Consiglio Tributario rappresenta organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, chiamato a collaborare e supportare l'amministrazione medesima nello svolgimento dei compiti connessi alla partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai redditi non denunciati ed all'individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere le evasioni fiscali. Svolge, altresì, funzioni di natura propositiva e di indirizzo sempre in tema di contrasto dell'evasione fiscale.

ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- 1) Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) *individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del Territorio, anche al fine di avviare un monitoraggio costante del territorio comunale, onde individuare fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto, per l'attuazione dell'articolo 19, comma 12, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010;*
 - b) *individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo;*
 - c) *individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo;*
 - d) *esaminare annualmente, anche limitatamente a liste di soggetti selezionati, copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, al fine di segnalare elementi utili ad integrare i dati ivi contenuti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;*
 - e) *segnalare dati, fatti ed elementi rilevanti ai fini della determinazione degli imponibili fiscali e contributivi in caso di omissione della dichiarazione;*
 - f) *esaminare le proposte di accertamento inoltrate dall'Agenzia delle Entrate;*
 - g) *dare pareri, qualora richiesti dai competenti uffici comunali.*





Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio Bilancio Entrata

- 2) Il Consiglio Tributario provvede altresì a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone che risiedono nel territorio del Comune, o che, se non residenti, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica, rimettendone le conclusioni ai competenti uffici comunali, che le utilizzeranno per le “segnalazioni qualificate” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente e, comunque, come base per la loro attività di controllo.
- 3) Il Consiglio tributario può inoltre formulare pareri, osservazioni, suggerimenti e proposte in materia tributaria, anche su richiesta di Giunta e/o Consiglio Comunale.
- 4) E’ facoltà del Consiglio Tributario proporre all’Amministrazione comunale eventuali iniziative tese alla promozione di una migliore correttezza fiscale da parte dei cittadini.
- 5) Il Consiglio Tributario presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta.

ART. 3 – FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- 1) Il Consiglio Tributario è composto da tre membri.
- 2) Ai fini di individuare i candidati all’elezione del Consiglio Tributario, il Comune predispone apposito avviso da pubblicare all’Albo Pretorio dell’Ente e nell’ambito del territorio comunale per almeno quindici giorni.
- 3) I soggetti interessati devono presentare domanda al Comune entro il termine indicato nell’avviso di cui al precedente comma, dichiarando il possesso dei requisiti previsti nonché l’assenza di cause di incompatibilità come da successivo articolo.
- 4) Alla domanda deve essere allegato apposito *curriculum vitae* volto ad acquisire informazioni utili in merito alla personalità del candidato, ai suoi studi, alle esperienze lavorative, alla conoscenza del territorio e della realtà economica del Comune, ecc.
- 5) Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria, il Comune predispone un elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini dell’elezione del Consiglio Tributario, come da successivo art. 5.
- 6) Qualora l’elenco non raggiunga il numero minimo richiesto, il Consiglio Comunale può eleggere, a maggioranza relativa dei consiglieri, quali membri del Consiglio e in maniera indipendente dal possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, i responsabili dei servizi maggiormente interessati a scelta fra il Responsabile del Servizio Urbanistica, il Responsabile del Servizio Bilancio Entrata, il Responsabile della Polizia Municipale ed il Responsabile del Suap.





Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio Bilancio Entrata

- 7) L'elenco dei candidati ha validità pari a quella della durata in carica del Consiglio Tributario e potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nell'ambito del mandato.
- 8) I criteri per la nomina dei candidati – fermo restando che deve trattarsi di cittadini in grado di affrontare con rigore le funzioni a loro assegnate - devono tendere a soddisfare l'esigenza di un'ideale rappresentatività della realtà del territorio comunale.

ART. 4 - REQUISITI ED INCOMPATIBILITÀ

- 1) Per poter presentare domanda per la partecipazione al bando per l'elezione dei membri del Consiglio Tributario occorre:
 - a. *godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;*
 - b. *risiedere nel territorio del Comune di Colle di Val D'Elsa ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso;*
 - c. *non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;*
 - d. *possedere quantomeno il diploma di scuola media superiore (istruzione secondaria di secondo grado).*
- 2) Incompatibilità per la presentazione di domanda per la partecipazione al bando per l'elezione di membri del Consiglio Tributario:
 - a. *coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica;*
 - b. *coloro che - sia professionalmente che come incaricati di associazioni di categoria e CAF - svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale o contributivo;*
 - c. *i membri ed i segretari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado ed i magistrati in attività di servizio;*
 - d. *i condannati per violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto;*
 - e. *i dipendenti del comune di Colle di Val D'Elsa;*
 - f. *i dipendenti degli uffici finanziari statali o regionali nonché di istituti previdenziali al cui Distretto appartiene il Comune di Colle di Val D'Elsa, in attività di servizio;*
 - g. *persone in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado fra di loro.*

ART. 5 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- 1) I membri vengono eletti dal Consiglio Comunale, con votazione a schede segrete, fra i candidati di cui all'art. 3. Ciascun Consigliere potrà votare al massimo due candidati, cercando di utilizzare criteri che rispettino l'esigenza di assicurare la competenza dei componenti e la





Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio Bilancio Entrata

rappresentatività del territorio. Non saranno previste nomine di supplenti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età.

- 2) La prima seduta del Consiglio Tributario neo-eletto viene convocata dal Sindaco entro 15 giorni dall'elezione del Consiglio Tributario stesso. Così come disposto dal comma 3 dell'art. 18 del D.L.n. 78/2010 e successive modificazioni, in occasione della sua prima seduta il Consiglio Tributario delibererà in ordine alle forme di collaborazione del comune con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione dell' art. 19 comma 12 della stessa legge.

ART. 6 – DECADENZA DEI CONSIGLIERI.

- 1) I consiglieri, una volta accettata la nomina, sono legati all'ente da un rapporto di mandato. Non si possono superare due mandati consecutivi.
- 2) E' causa di decadenza dall'incarico l'assenza ingiustificata per due sedute consecutive oppure la violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio nonché di non presenziare alle sedute ove trattasi il caso di parenti e congiunti, come da articolo 11 del presente regolamento.
- 3) Nei casi di morte, decadenza di cui al precedente comma, dimissioni, o nei casi di intervenuta incompatibilità o perdita dei requisiti indicati all'art. 4, il Consiglio Comunale provvederà a nominare i nuovi componenti, con le medesime modalità utilizzate per la nomina dell'intero Consiglio Tributario.

ART. 7 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DELLE ALTRE FIGURE DI RILIEVO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO. DURATA IN CARICA.

- 1) I membri del Consiglio Tributario designano nella loro prima seduta un presidente, un vice presidente, a maggioranza di voti dei componenti. Alle sedute del Consiglio assiste anche un segretario, nominato dal Presidente e scelto o tra i membri del consiglio stesso o in alternativa tra i dipendenti del Servizio Bilancio Entrata.
- 2) Il Consiglio si riunisce periodicamente, non meno di una volta ogni tre mesi, ed ha sede presso gli uffici comunali. Al presidente spetta il compito di presiedere le sedute, la cui convocazione deve essere comunicata ai membri almeno cinque giorni prima. In caso di assenza del presidente, detti compiti sono svolti dal vice-presidente.
- 3) Ove invitati dal Consiglio possono assistere alle sedute altri soggetti appartenenti agli enti rappresentati, ma senza diritto di voto.
- 4) Il Consiglio Tributario dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che lo ha eletto.





Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio Bilancio Entrata

- 5) Al momento del suo insediamento, e, comunque, non oltre i 45 giorni seguenti, il Consiglio Comunale provvede all'elezione del nuovo organo. All'uopo, gli uffici comunali provvedono – contestualmente all'inizio delle operazioni amministrative con le quali si andrà a rinnovare il Consiglio Comunale – a dare il via all'iter per la formazione di un nuovo elenco di candidati, di cui al precedente art. 3.
- 6) Il Consiglio Tributario in scadenza, per il principio della continuità amministrativa, assolve le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio tributario, per un periodo comunque non superiore ai 45 giorni dalla data di scadenza del mandato.

ART. 8 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, come da precedente articolo.
2. La convocazione può essere promossa anche a seguito di richiesta scritta del Sindaco o dell'Assessore competente nonché di almeno due dei membri in carica. In tale eventualità il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro quindici giorni dalla richiesta stessa.
3. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza motivata, tale termine è riducibile a 24 ore.
4. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, come da precedente articolo. Le stesse non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente, salvo che lo stesso venga appositamente convocato oppure chieda di esporre le sue ragioni. Possono, invece, presenziarvi, senza voto, il Sindaco e l'Assessore competente. Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.
5. La seduta del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario verbalizzante. Tale verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario e deve essere trasmesso al Servizio Bilancio Entrata dell'Ente entro una settimana dallo svolgimento della seduta. Il suddetto ufficio provvederà, se necessario, a inoltrarne copia ad eventuali altri uffici interessati dagli argomenti trattati.

ART. 9 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912220- fax +39 0577 912270



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio Bilancio Entrata

- 1) Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso, ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni. Per la propria attività, il Consiglio Tributario può contare sulla dotazione personale e strumentale degli uffici comunali, oltre che richiedere direttamente la collaborazione di altri uffici ed enti pubblici.
- 2) Gli organi di collegamento sono:
 - *per la Giunta, il Sindaco;*
 - *per il Consiglio Comunale, il Presidente dello stesso;*
 - *per gli Uffici Comunali, il relativo Responsabile del Servizio.*
- 3) Il Consiglio Tributario, nell'esercizio delle sue funzioni:
 - a. *Partecipa, se invitato dai rispettivi presidenti, alle sedute del Consiglio Comunale nonché delle Commissioni Consiliari, della Giunta, della conferenza dei capigruppo;*
 - b. *Può richiedere chiarimenti ai responsabili di Servizio.*

ART. 10 – SEGNALAZIONI - TERMINI

- 1) Il Consiglio Tributario, nelle sue eventuali segnalazioni, deve indicare tutti gli elementi atti ad individuare esattamente il contribuente e, in particolare, il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita - ovvero il codice fiscale - la residenza e/o il domicilio, l'attività esercitata, nonché ogni altra notizia eventualmente utile allo scopo.
- 2) Nel caso di avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono notificare a contribuenti residenti nel territorio comunale, il Consiglio Tributario deve trasmettere all'ufficio comunale competente le eventuali proposte di aumento degli imponibili - ovvero ogni elemento in suo possesso utile ad una rideterminazione del reddito complessivo - nel termine di quarantacinque giorni dalla data in cui la segnalazione di tali avvisi è pervenuta al Comune. All'uopo, gli uffici comunali devono trasmettere tali segnalazioni al Presidente del Consiglio Tributario entro tre giorni dal loro recepimento al protocollo dell'Ente.

ART. 11 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

- 1) I Consiglieri Tributarî - e chiunque dovesse presenziare alle riunioni - sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio. Nessun documento o copia di esso che sia stato visionato del Consiglio Tributario potrà essere utilizzato dai membri del Consiglio al di fuori dei lavori dell'organo.





Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio Bilancio Entrata

- 2) L'inosservanza di tale obbligo provoca decadenza del Consigliere, come da precedente art. 6, fermo restando quanto previsto in materia dalla vigente normativa.
- 3) E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la posizione fiscale propria, del coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza.
- 4) L'inosservanza del precedente comma comporta l'invalidità della relativa determinazione nonché decadenza del Consigliere, come da precedente art. 6.

ART. 12 - TRATTAMENTO ECONOMICO.

Stante quanto disposto dall'art. 18 comma 2 bis dello stesso D.L.n. 78/2010, a favore dei membri del Consiglio Tributario non sono previsti compensi ne' rimborsi per le spese eventualmente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni in quanto gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

ART. 13 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Le modifiche che dovessero rendersi necessarie al presente regolamento, verranno approvate dal Consiglio Comunale che, per tale intervento può preventivamente chiedere parere al Consiglio Tributario.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della relativa delibera di approvazione.



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912220- fax +39 0577 912270